



CORTE D'APPELLO DI VENEZIA *ve*, 19 LUG. 2012

Ministero della Giustizia

Corte d'Appello di VENEZIA

A tutti gli Uffici
del Distretto della Corte D'Appello di Venezia

USCITA - 19/07/2012 12:11 - 0007431

**OGGETTO: Circolare prot. n. 65934 del Ministero della Giustizia –DAG in data 14/05/2012.
Interpretazione disposizioni introdotte con l'art. 37 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98
convertito nella L. 15 luglio 2011 n. 111, art. 28 L. 183/12 e D. lgs. 150/11 - direttive
agli uffici.**

Con riferimento alla normativa in oggetto indicata, è stata diramata in data 14 maggio 2012 la circolare N. 26/12 della competente Direzione Generale.

Nell'ampio lasso di tempo intercorso dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 6 luglio 2011 n. 98 poi convertito con modifiche in L. n. 15 luglio 2011 n. 111, gli uffici del distretto aderendo alle posizioni concordate in varie riunioni di coordinamento, hanno applicato le interpretazioni comunicate da questa Corte al Ministero e all'Ispettorato in data 8/11/2011.

Contestualmente, era stato sollecitato il Ministero affinché esprimesse le proprie determinazioni, stante la delicatezza della materia fiscale e la significativa responsabilità per una erronea interpretazione delle norme.

Ciò premesso, dopo disamina congiunta da parte degli uffici del Distretto, dell'interpretazione autentica fornita dalla competente Direzione Generale della Giustizia Civile, alcune disposizioni applicate dagli uffici restano confermate, mentre altre vengono rettifiche con effetto dalla data dell'emanazione della circolare.

Per chiarezza, a fianco ad ogni punto esaminato dalla circolare, è indicato **CONFERMA** o **RETTIFICA**. In corsivo, invece, sono indicate le integrazioni interpretative concordate tra gli uffici giudiziari dell'intero Distretto Veneto.

**ART. 37 D.L. 98/11 – CONVERTITO L. N.111/11 - DISPOSIZIONI URGENTI PER LA
STABILIZZAZIONE FINANZIARIA**

1. Controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, controversie individuali di lavoro e concernenti rapporti di pubblico impiego.

E' dovuto il contributo unificato nei procedimenti di opposizione all'esecuzione e di opposizione agli atti esecutivi relativi ai giudizi di lavoro (ultimo comma, art. unico L. n. 319 del 2 aprile 1958). **(CONFERMA)**

-Nei procedimenti ex art. 615 II c. e 617 c.p.c. collegati a cause di previdenza e assistenza obbligatoria va sempre percepito il contributo fisso di euro 37,00.

-Nei procedimenti di opposizione agli atti esecutivi collegati a cause di lavoro il C.U. è pari a euro 73,00 (la metà di euro 146,00).

Non è dovuto il contributo unificato nei procedimenti relativi alla esecuzione immobiliare e mobiliare delle sentenze, ordinanze e decreti ingiuntivi emesse nei giudizi di lavoro e previdenza, nonché quelli relativi al recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure fallimentari, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa di cui al comma 2, dell'articolo unico, legge n. 319 del 2 aprile 1958, per i quali non vi è il richiamo dell'art. 9, comma 1-bis del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. **(RETTIFICA)**

Non è dovuto l'anticipo forfetizzato di 8 euro per notifiche **(CONFERMA)**

2. Determinazione del valore nelle cause di previdenza e assistenza obbligatorie e nei procedimenti individuali di lavoro concernenti il rapporto di pubblico impiego – limiti di esenzione

Secondo la nota in oggetto, il limite di esenzione previsto dall'art. 9 c. 1/bis del D.P.R. 115/02 per le cause di previdenza e assistenza obbligatorie e nei procedimenti individuali di lavoro e concernenti il rapporto di pubblico impiego, è pari a tre volte l'importo stabilito dall'art. 76 DPR 115/02 ovvero euro 31.884,48. *Tale limite può essere elevato ex art. 92 dpr 115/02.*

Il richiamo all'art. 76 deve intendersi nella sua interezza.

Infatti, oltre a stabilire il limite reddituale per beneficiare dell'esenzione soggettiva, indica i parametri di riferimento per la composizione del reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito – tale reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente la famiglia compreso l'istante. **(CONFERMA)**

L'esenzione riguarderà, tra l'altro, le sole persone fisiche e non anche i soggetti diversi come, ad esempio, le persone giuridiche, oppure Enti quali l'INPS, salvo le ipotesi in cui vi sia il diritto alla prenotazione a debito per espressa previsione normativa. **(CONFERMA)**

3. Ricorso per decreto ingiuntivo ed opposizioni a decreto ingiuntivo in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelli individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego.

E' dovuto il contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1, lettera a del D.P.R. 115/2002 con la riduzione a metà (€ 18,50) ai sensi dell'art. 13, comma 3 del medesimo Testo Unico sulle Spese di Giustizia, per i procedimenti di ingiunzione e relative opposizioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie. **(CONFERMA)**

E' altresì dovuto il contributo unificato, applicato secondo le disposizioni di cui all'art. 13 comma 3 del D.P.R. 115/2002 **escludendo, quindi, la possibilità di una doppia riduzione**, per i decreti ingiuntivi emessi per crediti derivanti da rapporti individuali di lavoro o di pubblico impiego, per le relative opposizioni *nonché per i procedimenti di cui al libro IV – titolo I (procedimenti sommari).* **(RETTIFICA).**

Gli stessi criteri si applicano a tutti i procedimenti previsti dal libro IV titolo I c.p.c (700, APT e sequestri.

4. Separazione dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Non è dovuto il pagamento di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 115/2002 (€ 8) per i procedimenti di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia in sede consensuale che contenziosa e relativi *procedimenti di modifica delle condizioni.* **(RETTIFICA)**

Per detti procedimenti non è dovuta nemmeno qualsiasi altra imposta o spesa *(compresi i diritti di copia)* in quanto la nuova circolare richiama l'indirizzo espresso in una precedente circolare del 29/09/03 n. prot. 1/12244/U, che afferma l'inequivoca esenzione da ogni altro tipo di tributo e spesa ex art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 che non è modificata né abrogata dall'art. 37 del D.L. n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011. **(CONFERMA)**

Analogamente per le procedure esecutive e cautelari dirette ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli art. 5 e 6 legge 898/70, il legislatore prevede l'esenzione speciale di cui all'art. 19 della legge 74 del 6 marzo 1987. **(RETTIFICA)**

- I procedimenti esecutivi mobiliari e immobiliari e i procedimenti cautelari (ante o in corso di causa) collegati a procedimenti in materia di separazione e divorzi sono esenti da tutto, anche dal C.U.. Infatti l'art. 10 d.p.r. 115/02 prevede che non è soggetto a C.U. il processo già esente dall'imposta di bollo, spesa tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

- Se, nella fase istruttoria di proc di sep. e div. giudiziali, la parte, diversa da quella che si è costituita per prima in giudizio, modifica la domanda, propone domanda riconvenzionale, o formula chiamata in causa paga il C.U fisso di euro 85,00.

- I procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzi scontano il C.U. dei procedimenti in camera di consiglio (euro 85,00)

5. Contributo unificato nel processo esecutivo di consegna e rilascio di cui agli artt. 605 e segg. cpc.

In mancanza di una espressa previsione normativa che indichi la parte tenuta al pagamento del contributo unificato nelle procedure esecutive di consegna e rilascio, indipendentemente dall'esercizio di una funzione giurisdizionale da parte del giudice dell'esecuzione, la cancelleria, ricevuto il verbale redatto dall'ufficiale giudiziario, provvede a formare il fascicolo e ad iscrivere a ruolo la procedura; a partire da questo momento, l'ufficio richiede il contributo unificato nei confronti di chi ha dato inizio all'azione per consegna o rilascio. In caso di omesso pagamento volontario del C.U. si procederà al recupero secondo le modalità previste dal T.U. sulle spese di giustizia. (CONFERMA)

Art. 28 L. 12/11/2011 N. 183 (LEGGE STABILITA' 2012) – MODIFICHE IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA

1. giudizi di impugnazione.

Il comma 1-bis dell'art. 13 T.U. sulle Spese di Giustizia, introdotto con l'art. 28, c. 1, L. 183/11, ha previsto, tra l'altro, l'aumento della metà del C.U. per il giudizi di impugnazione.

La circolare in oggetto chiarisce che, oltre alle ipotesi previste dall'art. 323 cpc, deve ritenersi impugnazione il reclamo promosso ai sensi dell'art. 669 terdecies cpc avverso il provvedimento cautelare; così come attribuisce la natura di impugnazione al reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento. (RETTIFICA)

- Per i reclami 669 terdecies in materia di contenzioso, contributo fisso di € 85,00 aumentato del 50%.

- Per i reclami 669 terdecies in materia di previdenza, contributo fisso di € 37,00 aumentato del 50%.

- Per i reclami 669 terdecies, in materia di lavoro, € 42,50 + il 50%

Diversamente non può parlarsi di impugnazione per le opposizioni proposte ex art. 170 DPR 115/2002 che, per il loro carattere monitorio, sono assimilabili all'opposizione a decreto ingiuntivo. (CONFERMA).

2. Obbligo di pagamento

La nuova formulazione del comma 3 dell'art. 14 DPR 115/2002 ha previsto l'introduzione di un autonomo C.U. a carico della parte, diversa da quella che si è costituita per prima in giudizio, la quale modifica la domanda proposta da controparte, oppure propone domanda riconvenzionale, o formula chiamata in causa o svolge intervento autonomo. (CONFERMA)

La circolare ha chiarito che **anche l'intervento nelle procedure esecutive sconta il pagamento del c.u. in base al valore della rispettiva domanda.** (RETTIFICA)

I pignoramenti successivi non sono da ricomprendere nell'ipotesi di intervento e quindi non è dovuto alcun contributo, nemmeno gli € 8,00, essendo inseriti all'interno del procedimento iscritto con il primo pignoramento.

Qualora col medesimo atto si pongano più domande, ad esempio domanda riconvenzionale e chiamata in causa di terzo, dovrà essere riscosso un unico C.U. (CONFERMA) così determinato:

- *se le domande sono svolte nei confronti della medesima parte si sommano i valori di queste ex art. 10 c.p.c.*
- *se le domande sono svolte nei confronti di persone diverse, si considera per la determinazione del contributo quella di maggior valore art. 10 c.p.c*
- *Per quanto riguarda il rif normativo "svolgono intervento autonomo", gli uffici del distretto concordano nel ritenere che il legislatore abbia inteso individuare con tale dizione l'intervento di cui all'art. 105 c.p.c. , primo comma, ricomprendendo tra le tipologie che scontano il C.U. solo l'intervento c.d. autonomo e non anche l'intervento adesivo.*

Nelle ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale, trattandosi di autonomo procedimento (vedi circ. pag.4) si applicano le disposizioni previste, dall'art 14 terzo comma d.p.r. 115/02, per la parte che si costituisce per prima in giudizio. Quindi si paga l'integrazione del C.U. (pagato per la richiesta di revoca) fino a concorrenza del valore della riconvenzionale solo nel caso in cui si determina un aumento del valore della causa cioè il valore della riconvenzionale rientra in uno scaglione successivo di contributo.

D. LGS. 150/11 – DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI AL CPC IN MATERIA DI RIDUZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI CIVILI DI COGNIZIONE.

Nonostante il legislatore abbia previsto la semplificazione dei riti per il processo civile di cognizione, non ha in alcun modo modificato il relativo impianto fiscale in tema di C.U..

Di conseguenza i procedimenti di cui alla tabella allegata che, prima dell'entrata in vigore del sopra indicato D.Lgs. venivano iscritti sul Ruolo della Volontaria Giurisdizione e che ora vengono iscritti sul Ruolo Affari Civili Contenziosi e disciplinati col rito sommario di cognizione, continueranno a scontare il C.U. previsto dall'art. 13 c. 1 lettera b DPR 115/2002 (euro 85,00). **(RETTIFICA)**

Si allegano alla presente disposizione:

- tabella riepilogativa C.U. uffici del distretto
- fac-simile dell'autocertificazione sul reddito familiare per i procedimenti di lavoro e previdenza.

Il Presidente della Corte d'Appello di Venezia
Galimberti

